

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

OGGETTO	<i>Noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente.</i>
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)	<i>Dott. Maurizio Torre</i>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA FASE DI AFFIDAMENTO	<i>Dott. Stefano Semorile</i>

DEFINIZIONI	
Committente	<i>Direzione Sviluppo economico e Provveditorato -Ufficio Gestione di beni e servizi-</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Concorrente/i	<i>I soggetti ammessi a partecipare alla gara</i>
Appaltatore	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di Appalto</i>
Ufficio	<i>L'Ufficio Gestione Beni e Servizi della Città Metropolitana di Genova</i>
Responsabile del contratto	<i>Il soggetto indicato dall'Appaltatore quale referente unico nei riguardi del committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

Noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente.

Direttore dell'esecuzione	<i>Il soggetto individuato dall'amministrazione con la funzione di supervisione e controllo circa il puntuale adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali</i>
Autovettura - veicolo	<i>Il veicolo oggetto del servizio di noleggio</i>
Centro di servizio	<i>Il luogo presso il quale l'Appaltatore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria straordinaria e gli altri interventi sui veicoli e assistenza</i>
Veicolo sostitutivo	<i>Il veicolo che sostituisce l'autovettura-veicolo a noleggio nel caso di fermo</i>
Conducente	<i>La persona fisica che utilizza il veicolo</i>

SOMMARIO

Articolo 1	Oggetto del contratto	4
Articolo 2	Caratteristiche tecniche	4
Articolo 3	Ordinativo, termini, modalità e luogo di consegna	4
Articolo 4	Verifica di conformità	5
Articolo 5	Vizi di fabbricazione	5
Articolo 6	Copertura assicurativa dei veicoli	5
Articolo 7	Tasse, imposte e multe gravanti sui veicoli	6
Articolo 8	Servizi e forniture inclusi nel contratto di noleggio	7
Articolo 9	Controlli periodici	7
Articolo 10	Manutenzione ordinaria	7
Articolo 11	Manutenzione straordinaria	8
Articolo 12	Pneumatici	8
Articolo 13	Modalità di esecuzione della manutenzione e dei controlli	9
Articolo 14	Centri di servizio	9
Articolo 15	Veicolo sostitutivo	10
Articolo 16	Soccorso stradale	11
Articolo 17	Sistema informativo	12
Articolo 18	Altri servizi accessori - Gestione sinistri	12
Articolo 19	Allestimenti accessori	13
Articolo 20	Riconsegna dei veicoli	13
Articolo 21	Restituzione anticipata veicoli	14
Articolo 22	Eccedenze chilometriche	14
Articolo 23	Responsabilità dell'Appaltatore	14
Articolo 24	Obblighi assicurativi dell'Appaltatore	14
Allegato 1	- Suddivisione zone operative	16
Allegato 2	- Modello elenco centri di servizio convenzionati	18
Allegato A	- Scheda tecnica veicoli	19

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

Noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente.

Articolo 1 Oggetto del contratto

Il presente appalto ha per oggetto il **noleggio a lungo termine**, comprensivo di RC e copertura Kasko senza franchigia, furto e incendio, fornitura di pneumatici per le stagioni invernali ed estive e relative sostituzioni stagionali, fornitura di veicoli sostitutivi e soccorso stradale, **dei seguenti autoveicoli senza conducente**:

Tipo	Descrizione	N.	Scheda Tecnica
A	Autoveicoli berlina 2 volumi, alimentazione diesel/ibrida/benzina, trazione integrale anteriore e posteriore (4x4), colore bianco	20	Allegato A

Gli autoveicoli devono essere omogenei per marca e modello.

Le prestazioni previste dal contratto riguardano in prevalenza l'utilizzo delle autovetture sul territorio della Città Metropolitana di Genova, però non in modo esclusivo, potendosi utilizzare i veicoli oggetto dell'appalto, per motivi istituzionali, anche fuori da questo ambito territoriale ed anche fuori dai confini dello Stato.

Articolo 2 Caratteristiche tecniche

I veicoli oggetto dell'appalto devono:

- a) soddisfare le caratteristiche tecniche previste nell'Allegato A al presente Capitolato;
- b) essere nuovi di fabbrica ed in condizioni di perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria;
- c) essere coperti da garanzia del produttore, sollevando la Città Metropolitana di Genova da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti e/o palesi, o altre inadempienze;
- d) essere di prima immatricolazione e non aver superato i 30 (trenta) chilometri di percorrenza.

Articolo 3 Ordinativo, termini, modalità e luogo di consegna

L'ordinativo dei veicoli avviene mediante la comunicazione di avvio dell'esecuzione del servizio inviata dal committente all'Appaltatore a mezzo di posta elettronica certificata.

Tutti i veicoli oggetto del presente appalto devono essere consegnati entro il termine massimo di 300 giorni consecutivi e decorrenti dal ricevimento dell'ordinativo. La consegna dei veicoli, anticipata rispetto al termine massimo, costituisce valore premiale, come da criterio di valutazione inserito nel Disciplinare di gara. La mancata consegna dei veicoli entro il termine massimo previsto comporterà l'applicazione delle penali secondo quanto previsto dallo "*Schema di contratto*".

La consegna s'intende eseguita solo nel momento in cui tutti i veicoli sono resi su strada "franco destino", alle destinazioni indicate nell'ordinativo e, in particolare, a seguito della presa in carico dei veicoli da parte di Città Metropolitana di Genova. I tempi e i modi di consegna dovranno essere concordati con congruo anticipo con l'Amministrazione.

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

Noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente.

Tutti i veicoli devono essere consegnati nei luoghi successivamente indicati dal Committente, già in condizioni di utilizzo su strada.

Nel caso di consegna frazionata, i veicoli già messi a disposizione della Città Metropolitana di Genova non concorrono alla determinazione di alcuna quota parte in diminuzione della penale per ritardata consegna prevista dallo “*Schema di contratto*”.

Articolo 4 Verifica di conformità

All'atto della consegna, i veicoli sono soggetti a verifica di conformità da parte dei funzionari incaricati dall'Amministrazione.

La verifica di conformità deve accertare che i veicoli:

- a) siano conformi all'ordinativo;
- b) non presentino danni visibili;
- c) siano dotati della documentazione prescritta quale: certificato assicurativo, carta verde, manuale operativo, elenco dei centri di servizio convenzionati, numero verde per il soccorso stradale, carta di circolazione, in conformità a quanto disposto in materia di variazione della denominazione o generalità dell'intestatario e di intestazione temporanea dall'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e dall'articolo 247 e 247 bis D.P.R. n 495/1992;
- d) siano dotati di doppie chiavi e codice identificativo per la duplicazione;
- e) siano dotati di tutti gli allestimenti obbligatori prescritti dal presente capitolato e dalla legge.

La consegna e le operazioni di verifica devono essere formalizzate mediante verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

La Città Metropolitana di Genova si riserva la facoltà di rifiutare i veicoli che non corrispondono a quanto previsto dal presente Capitolato e a quanto ulteriormente integrato in sede di offerta.

L'Appaltatore è obbligato a ritirare immediatamente i veicoli rifiutati e a sostituirli con altri idonei, ovvero a provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione.

La riscontrata non conformità dei veicoli configura l'ipotesi di mancata esecuzione della consegna e rileva ai fini dell'applicazione delle penali previste dallo “*Schema di contratto*”.

Articolo 5 Vizi di fabbricazione

Qualora nei primi sei mesi dalla data di consegna, uno o più veicoli presentino un difetto di funzionamento, tale da far presupporre un vizio di costruzione che possa comprometterne il normale uso, l'Appaltatore sarà tenuto alla sostituzione del mezzo entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione, previa messa a disposizione di un adeguato mezzo sostitutivo.

Articolo 6 Copertura assicurativa dei veicoli

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

Noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente.

L'Appaltatore deve contrarre, con oneri a proprio carico, polizze assicurative per i veicoli oggetto del contratto con compagnia di primaria importanza.

L'Appaltatore deve consegnare i veicoli muniti delle seguenti coperture assicurative:

- 1) R.C. Auto, con un massimale unico non inferiore a € 25.000.000,00 (euro venticinquemilioni/00);
- 2) Kasko (guasti accidentali);
- 3) Furto e incendio totale o parziale, escluse le cose a bordo;
- 4) Eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli;
- 5) Carta verde: le coperture assicurative dovranno avere validità, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello europeo;
- 6) Assistenza legale;
- 7) Assistenza stradale e carro attrezzi;
- 8) Estensione della copertura assicurativa anche alla circolazione in aree private, comprese le zone aeroportuali;
- 9) RC dei trasportati;
- 10) Ricorso terzi da incendio, con limite non inferiore ad € 800.000,00;
- 11) Gancio traino;
- 12) Carico e scarico con/senza mezzi meccanici.

Ogni polizza deve prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti della Città Metropolitana di Genova.

Relativamente alle eventuali franchigie/scoperti previsti, tali danni rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale rinuncerà a rivalersi in qualsiasi caso nei confronti della Città Metropolitana di Genova, in quanto eventuali scoperti/franchigie resteranno a suo esclusivo carico.

All'atto della consegna di ciascun veicolo, l'Appaltatore deve presentare copia della polizza assicurativa sottoscritta.

Nel corso dell'esecuzione l'Appaltatore deve presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso.

La Città Metropolitana di Genova s'intende, comunque e in ogni caso, sollevata da qualsiasi onere derivante da eventi dannosi che si dovessero verificare per qualsiasi circostanza durante l'utilizzo dei veicoli per l'intero periodo contrattuale.

Articolo 7 Tasse, imposte e multe gravanti sui veicoli

Qualunque tassa o imposta gravante sui veicoli noleggiati è a carico dell'Appaltatore per tutto il periodo di svolgimento del contratto, fatta salva la tassa di proprietà che, ai sensi del D.L. 124/2019, convertito con modifiche dalla L. 157/2019, è a carico degli utilizzatori dei mezzi in locazione.

L'Appaltatore potrà comunque provvedere al pagamento della tassa di proprietà in nome e per conto di Città Metropolitana di Genova nei termini previsti dalla normativa di riferimento, verso la Regione

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

Noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente.

Liguria. Allo stato attuale, la tassa di circolazione in Regione Liguria non è prevista per i veicoli ad alimentazione ibrida per 3 anni dalla prima immatricolazione. I pagamenti eventualmente effettuati dal Fornitore dovranno essere successivamente addebitati, per i soli costi di tassa di proprietà e di importo di esazione, senza applicazione di IVA e ulteriori oneri di gestione, tramite emissione di fattura unica, dunque separata rispetto a quella relativa al canone di noleggio.

La scelta da parte del Fornitore di effettuare il pagamento delle tasse di circolazione dovute, in nome e per conto di Città Metropolitana di Genova, costituisce valore premiale, come da criterio di valutazione inserito nel Disciplinare di gara.

Il mancato versamento della tassa di proprietà, ove il Fornitore se ne faccia carico, nei termini previsti dalla normativa comporterà l'applicazione della penale prevista dallo "Schema di contratto".

Risulta a carico del Fornitore anche l'iscrizione temporanea della proprietà/locazione al PRA, ai sensi di legge.

Le sanzioni per infrazioni al codice della strada sono a carico della Città Metropolitana di Genova, alla quale devono essere notificati i verbali di accertamento ex art. 94, comma 4 bis, d.lgs. 285/92 e s.m.i. e art. 247-bis reg. attuazione Codice della strada.

Articolo 8 Servizi e forniture inclusi nel contratto di noleggio

Sono a carico dell'Appaltatore e compresi nel canone di noleggio tutti i costi di mano d'opera, materiali d'uso e ricambi relativi ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i controlli periodici e gli altri interventi descritti nel presente articolo.

La manutenzione del veicolo nel suo insieme è totalmente a carico dell'Appaltatore, fatto salvo quanto segue:

- a) rabbocchi olio e liquidi effettuati al di fuori dei centri di servizio convenzionati dell'Appaltatore;
- b) riparazione forature al di fuori dei centri di servizio convenzionati dell'Appaltatore;
- c) carburante;
- d) lavaggio interno ed esterno, salvo quanto descritto nei criteri di valutazione di cui al Disciplinare di gara.

Nel caso di oggettiva impossibilità di usufruire di un centro di servizio autorizzato, la Città Metropolitana di Genova potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, fino ad un ammontare di € 700,00 (settecento/00) IVA inclusa. L'Appaltatore dovrà rimborsare al committente, mediante apposita nota di credito, la spesa sostenuta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di copia della fattura relativa alla riparazione.

Articolo 9 Controlli periodici

I controlli periodici sono a carico dell'Appaltatore in conformità alle specifiche del piano di manutenzione indicate nel libretto di uso e manutenzione della casa costruttrice.

Articolo 10 Manutenzione ordinaria

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

Noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente.

Ai fini del presente appalto si intende per “manutenzione ordinaria” il complesso delle operazioni necessarie all’effettuazione di registrazioni e controlli periodici (tagliandi) secondo le tempistiche stabilite dalle case costruttrici, dall’Appaltatore o comunque con frequenze tali da garantire l’efficienza del veicolo.

Sono comprese nella manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti che sono soggette a normale usura, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pastiglie freni, filtri, lampadine, nonché sostituzione e/o rabbocchi di olio e liquidi.

L’Appaltatore deve eseguire gli interventi di cui sopra entro 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive successive all’ora di consegna presso il centro di servizio.

Articolo 11 Manutenzione straordinaria

Ai fini del presente appalto si intende per “manutenzione straordinaria” ogni intervento meccanico o di carrozzeria atto a sostituire parti o componenti usurate normalmente, difettose, a riparare guasti causati da incidenti, ad eseguire interventi necessari per ripristinare la funzionalità dei veicoli.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo per manutenzione straordinaria si intendono: ogni riparazione meccanica e di carrozzeria anche dovute a incidenti attivi e/o passivi, rifacimento della frizione, sostituzione marmitta, cambio pompa acqua, sostituzione servosterzo, nonché ogni riparazione di carrozzeria, o riconducibile ad essa, ad esempio serrature, alza cristalli, sedili, guarnizioni, etc.

L’Appaltatore deve eseguire gli interventi di cui sopra entro 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive successive all’ora di consegna presso il centro di servizio, salvo i casi di particolare complessità dell’intervento che dovranno comunque essere gestiti entro 7 (sette) giorni lavorativi.

Gli interventi devono essere effettuati a regola d’arte in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa dovuta a lavori male eseguiti che rendano insicuro l’uso del veicolo.

Articolo 12 Pneumatici

L’Appaltatore dovrà dotare i veicoli offerti di pneumatici “all season” oppure di pneumatici marchiati “M+S” oppure di pneumatici “estivi” prevedendone la sostituzione durante il periodo invernale.

L’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione degli pneumatici quando il battistrada scende sotto la misura di mm 2-2,5 nella stagione primavera-estate e 4 mm nella stagione autunno-inverno.

L’Appaltatore dovrà altresì provvedere alla sostituzione degli pneumatici quando gli stessi siano danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non rende più sicuro l’uso del veicolo.

Nel caso in cui i veicoli siano dotati degli pneumatici “estivi”, l’Appaltatore dovrà prevedere il montaggio degli pneumatici invernali (termici “snowflake”) o alternativamente pneumatici “all season”, nel periodo 1° novembre – 31 marzo di ogni anno, eseguendo tutte le operazioni di sostituzione, che sono a completo carico dell’Appaltatore, compreso il deposito degli pneumatici.

Il ricambio deve essere effettuato con gomme di primarie marche, non rigenerate, e della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali, riportati sulla carta di circolazione del veicolo.

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

Noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente.

L'Appaltatore deve provvedere agli interventi di equilibratura, di assetto geometrico (convergenza), di controllo pressione e di riparazione a seguito di forature, ove dovessero rendersi necessari.

L'Appaltatore, su richiesta dell'utilizzatore, organizzerà la sostituzione degli pneumatici nel periodo autunno-inverno e nel periodo primavera-estate, nel caso in cui sia prevista oppure al raggiungimento dei limiti sopra indicati. L'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi di cui sopra entro 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive dalla consegna del veicolo.

Gli interventi a seguito di foratura dovranno essere eseguiti entro 5 (cinque) ore lavorative, successive e consecutive dalla consegna dello pneumatico.

L'Appaltatore potrà sostituire solo parzialmente il treno completo (quattro gomme) purché la sostituzione avvenga per asse. I due pneumatici nuovi devono essere della stessa marca, misura, codici e disegno, simili a quelli sul restante asse.

Articolo 13 Modalità di esecuzione della manutenzione e dei controlli

L'Appaltatore deve eseguire presso i centri di servizio convenzionati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché i controlli periodici e gli altri interventi richiesti.

Tutti i materiali utilizzati nelle manutenzioni e sostituzioni dei componenti devono essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie, senza difetti ed in ogni caso provenienti da case produttrici riconosciute come fornitori di componenti originali delle case costruttrici.

Nella manutenzione dei veicoli devono essere usati olii lubrificanti (secondo il piano di manutenzione indicati nel libretto di uso e manutenzione), olii lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24/06/2011.

All'atto di consegna del veicolo presso il centro di servizio, il conducente della stessa provvede a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari. Tutto ciò non esime comunque l'Appaltatore dal far verificare l'intera funzionalità dei veicoli o far riparare eventuali anomalie anche se non segnalate.

Copia dell'elenco dei lavori eseguiti deve essere riconsegnata al conducente all'atto della restituzione del veicolo.

In caso di ritardo o inadempienza in ordine agli interventi di manutenzione di cui al presente articolo si applicheranno le penali previste dallo "*Schema di contratto*".

Articolo 14 Centri di servizio

L'Appaltatore deve garantire per tutta la durata contrattuale e per ognuna delle zone operative indicate nell'Allegato 1 - *Suddivisione zone operative* la rete di centri di servizio convenzionati indicati nell'elenco presentato in sede di offerta.

L'Elenco dei centri di servizio convenzionati, presenti sul territorio della Città Metropolitana di Genova, dovrà comunque essere allegato all'offerta tecnica e redatto in conformità allo schema di cui Allegato 2 - *Modello elenco centri di servizio convenzionati*.

Ogni zona operativa dovrà disporre di almeno nr. 1 centro di servizio per ciascuna delle categorie d'intervento sotto indicate:

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

Noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente.

- a) meccanica;
- b) elettrauto;
- c) carrozzeria;
- d) gommista con sostituzione, riparazione e deposito pneumatici.

Ciascun centro di servizio potrà soddisfare una, più o tutte le categorie d'intervento di cui sopra.

Ogni eventuale variazione dei centri di servizio convenzionati, previsti in sede di offerta per ciascuna zona operativa, deve essere preventivamente comunicata entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi, con nota a mezzo PEC al Committente.

Le variazioni dei centri di servizio che hanno costituito oggetto di valutazione in sede di offerta sono ammesse solo in presenza di esigenze sopravvenute durante l'esecuzione non imputabili a responsabilità dell'Appaltatore, ferma restando la necessità di sostituire tali centri, entro 30 (trenta) giorni, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze.

Oltre a quanto sopra indicato l'Appaltatore deve assicurare la presenza di una rete di centri di servizio e/o punti di assistenza con lui convenzionati su tutto il territorio nazionale in cui i veicoli devono poter usufruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o di qualsiasi altro intervento necessario.

L'Appaltatore garantisce un servizio di assistenza telefonica, utilizzabile in tutti i casi di necessità, in grado di indicare in modo tempestivo al conducente e/o ai competenti Uffici di Città Metropolitana di Genova il centro di servizio e/o il punto di assistenza convenzionato più vicino, la sua localizzazione, l'orario di apertura, il numero telefonico e di dare informazioni agli utilizzatori in merito ai servizi sopra indicati. Il servizio deve essere operativo sull'intero territorio nazionale.

Articolo 15 Veicolo sostitutivo

L'Appaltatore deve mettere a disposizione, su richiesta dell'Amministrazione, un veicolo sostitutivo quando per l'intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria ovvero per qualsiasi altro intervento previsto dal presente Capitolato sia necessario un tempo di esecuzione superiore alle 8 (otto) ore lavorative.

L'Appaltatore è obbligato a mettere a disposizione il veicolo sostitutivo anche nei seguenti casi:

- a) furto del veicolo noleggiato;
- b) danno grave del veicolo che rende antieconomico per l'Appaltatore la riparazione;
- c) riparazione del veicolo in modo non idoneo all'uso ed insicuro.

Il veicolo sostitutivo deve essere messo a disposizione della Città Metropolitana di Genova entro 6 (sei) ore lavorative dalla richiesta.

Il veicolo sostitutivo è riconsegnato con la seguente tempistica:

- (A) in caso di riparazione del veicolo, entro le 8 (otto) ore lavorative successive alla conferma dell'avvenuta riparazione comunicata dal Centro di servizio al conducente;
- (B) entro 60 (sessanta) giorni dall'evento nel caso di furto del veicolo noleggiato;
- (C) entro 60 (sessanta) giorni dall'evento nell'ipotesi di danno grave e non più riparabile del veicolo;

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

Noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente.

- (D) entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo nell'ipotesi di veicolo riparato in modo da essere non idoneo all'uso ed insicuro.

Nel caso di mancato ritrovamento a seguito di furto o di danno non più riparabile del veicolo o di riparazione che non renda il veicolo idoneo all'uso e alla sicurezza stradale, il contratto di noleggio cessa al sessantesimo giorno dalla data dell'evento con la riconsegna del veicolo sostitutivo, senza che questo comporti l'applicazione dell'addebito di cui all'art. 20 "Riconsegna dei veicoli" del presente Capitolato, fatto salvo il diritto, da parte del committente, di richiedere un nuovo veicolo per la prosecuzione del contratto, con le stesse caratteristiche e gli stessi obblighi contrattuali del veicolo dismesso.

L'Appaltatore deve comunicare la/le sede/i a disposizione per il ritiro e la consegna dei veicoli sostitutivi: la/le sede/i devono essere presenti nel territorio della Città Metropolitana di Genova.

Il veicolo sostitutivo deve essere di categoria e modello equivalenti a quelli oggetto di sostituzione, dotato di copertura assicurativa obbligatoria R.C. Il servizio si intende reso sul territorio Italiano.

In caso di sostituzione del mezzo, nulla può essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all'atto della consegna o riconsegna. Tutti gli oneri relativi alla sostituzione sono a carico dell'Appaltatore ad eccezione di quelli non compresi nel contratto di noleggio quale ad esempio il carburante; resta inteso che le percorrenze chilometriche con il veicolo sostitutivo non concorrono nel chilometraggio complessivo del contratto.

In caso di ritardo o inadempienza in ordine alla messa a disposizione di cui al presente articolo si applicheranno le penali previste dallo "Schema di contratto".

Tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato sono applicabili anche al veicolo sostitutivo.

Articolo 16 Soccorso stradale

In caso di veicolo immobilizzato per foratura, guasto, incidente, incendio, furto parziale, smarrimento o rottura chiavi, ovvero ritrovato dopo furto, o non in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Appaltatore deve assicurare, entro il territorio dello Stato o nei paesi esteri previsti nella Carta Verde assicurativa, il soccorso stradale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, entro un tempo non superiore a 3 (tre) ore dall'avvenuta segnalazione telefonica del fermo.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore deve mettere a disposizione un numero verde per l'assistenza ed ogni altra esigenza di comunicazione relativa al servizio di soccorso stradale.

Il soccorso stradale sul territorio metropolitano deve garantire il recupero del veicolo in fuoristrada, il traino dello stesso e l'accompagnamento del conducente e dei passeggeri al più vicino centro di servizio.

Qualora il veicolo si trovi fuori dal territorio metropolitano il soccorso stradale deve garantire, con oneri a carico dell'Appaltatore:

- a) il recupero del veicolo in fuoristrada, il traino dello stesso e l'accompagnamento del conducente e dei passeggeri al più vicino centro di servizio convenzionato;
- b) l'assistenza al conducente e ai passeggeri per il rientro in sede o la prosecuzione del viaggio, mediante veicolo sostitutivo adeguato o altro mezzo di trasporto ritenuto più idoneo (treno, taxi) qualora il veicolo non possa essere riparato entro le 2 (due) ore;

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

Noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente.

c) il trasferimento del veicolo immobilizzato al centro di servizio nel territorio della Città Metropolitana di Genova più vicino al luogo di lavoro del conducente.

Il servizio di soccorso deve essere effettuato a completo carico dell'Appaltatore, pertanto nulla può essere richiesto in pagamento o in garanzia al conducente all'atto della richiesta telefonica di intervento, fatte salve le prestazioni su rete autostradale, gestite in monopolio da specifici operatori. In tal caso le spese sostenute direttamente dalla Città Metropolitana di Genova, tramite il conducente, devono essere rimborsate dall'Appaltatore a seguito della semplice presentazione dei relativi documenti giustificativi.

Nel caso di ritardo negli interventi di recupero per avaria del veicolo è applicata la penale prevista dallo "Schema di contratto".

Articolo 17 Sistema informativo

L'Appaltatore deve attivare entro la data di consegna effettiva degli automezzi un Sistema informativo di monitoraggio del servizio.

Il sistema informativo deve consentire al Committente, tramite apposita piattaforma informatica, di accedere a tutti i dati gestionali di ogni singolo veicolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati identificativi, chilometri percorsi, programma manutenzioni, manutenzioni eseguite, interventi di recupero del veicolo, situazione dei sinistri, multe, etc.) e deve garantire una reportistica su base mensile.

La raccolta e l'implementazione dei dati è a carico dell'Appaltatore.

I dati riguardanti la gestione del veicolo e gli eventi relativi alla sua utilizzazione devono essere registrati nel sistema informativo entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione.

I ritardi rispetto ai termini di cui sopra sono sanzionati con l'applicazione delle penali previste dallo "Schema di contratto".

Articolo 18 Altri servizi accessori – Gestione sinistri

L'Appaltatore si fa altresì carico della gestione dei seguenti servizi accessori, compresi nel canone, relativi alla gestione sinistri, senza franchigie ed oneri a carico della Città Metropolitana di Genova.

Si intende che, ad eccezione della denuncia di sinistro da parte dell'utilizzatore, con o senza controparte, l'Appaltatore dovrà provvedere alle pratiche amministrative, all'eventuale assistenza legale, alla riparazione dell'automezzo, alle pratiche di perizie e risarcimenti, e a qualunque altra attività relativa al sinistro ed ai veicoli eventualmente coinvolti, senza franchigie ed oneri di alcun tipo a carico della Città Metropolitana di Genova. Nel caso in cui il veicolo incidentato non risulti più utilizzabile in modo permanente, dovrà essere sostituito con veicolo nuovo, senza ulteriori oneri in capo alla Città Metropolitana di Genova.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a dotare i mezzi di apposita modulistica per la denuncia di sinistri, con e senza controparte, che prevedano anche la denuncia da persona diversa dal conducente, nel caso in cui i danni dovessero successivamente emergere a seguito di verifiche di autorimessa.

Articolo 19 Allestimenti accessori

La Città Metropolitana di Genova, all'atto dell'ordinativo o durante il periodo contrattuale, si riserva la facoltà di apportare sul veicolo modifiche speciali all'allestimento interno e/o di installare apparecchiature particolari sulla base delle proprie esigenze.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo la Città Metropolitana di Genova può:

- installare apparecchiature ricetrasmittenti;
- installare dispositivi di segnalazione sonora e luminosa;
- installare antenne;
- installare cavi elettrici per il funzionamento di apparecchiature (tipo contometri, etc.);
- apportare modifiche in relazione al montaggio di apparecchiature;
- installare fregi adesivi sulla carrozzeria.

Per l'esecuzione di quanto sopra la Città Metropolitana di Genova può rivolgersi direttamente all'Appaltatore o approvvigionarsi tramite altre società fornitrici degli allestimenti speciali, nel rispetto della normativa vigente previa preventiva informazione all'Appaltatore stesso.

Sono a carico della Città Metropolitana di Genova tutti gli oneri derivanti dagli allestimenti contemplati nel presente articolo.

Articolo 20 Riconsegna dei veicoli

La Città Metropolitana di Genova si impegna alla scadenza del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o scadenza anticipata a riconsegnare i veicoli presso la sede originaria di consegna o in una diversa sede concordata dalle parti, nelle condizioni in cui sono stati ricevuti, salvo il normale stato di usura.

Per "normale stato di usura" si intende l'appropriato utilizzo del veicolo, che non deve presentare rotture e/o alterazioni di parti dovute ad incuria. A titolo esemplificativo si intende per "normale stato di usura": vernice opacizzata, guarnizioni non più a tenuta, selleria lisa, parti arrugginite; mentre per "danno" si intende: ammaccature della carrozzeria, fanalini rotti, parti mancanti.

All'atto della riconsegna dovrà essere redatto apposito verbale stilato in contraddittorio tra le parti. Il verbale dovrà essere sottoscritto dall'Amministrazione o da persona da questa incaricata.

Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di riconsegna dal Fornitore o da altra società dallo stesso autorizzata per il ritiro degli autoveicoli, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione del veicolo. La chiusura del contratto di noleggio del singolo veicolo si definisce con l'avviso di messa a disposizione per la riconsegna da parte di Città metropolitana di Genova all'Appaltatore.

Qualora non espressamente prevista dal Fornitore, l'Amministrazione potrà richiedere la perizia contestuale al momento della restituzione del veicolo. Tale servizio potrà prevedere un corrispettivo da concordare tra le parti.

Eventuali spese di ripristino del veicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitate per intero all'Amministrazione contraente, previa dichiarazione di congruità di questa.

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

Noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente.

In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte dell'Amministrazione contraente, le parti nomineranno di comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile.

I veicoli devono essere ritirati a cura e spese dell'Appaltatore entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del contratto o dalla cessazione del servizio ad altro titolo.

In caso di ritardo o inadempienza in ordine al ritiro dei veicoli di cui al presente articolo si applicheranno le penali indicate dallo "Schema di contratto".

Articolo 21 Restituzione anticipata veicoli

La Città Metropolitana di Genova si riserva la facoltà di restituire anticipatamente i veicoli a noleggio, previo pagamento di una penalità della misura del 10% calcolata sui canoni di noleggio che non verranno corrisposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'importo relativo è addebitato mediante inserimento nella prima fatturazione utile dell'Appaltatore.

Articolo 22 Eccedenze chilometriche

L'Appaltatore alla scadenza del contratto addebita o rimborsa alla Città Metropolitana il costo relativo ai chilometri percorsi in misura eccedente o inferiore rispetto alla stima di percorrenza prevista nello Schema di contratto.

Il valore dei chilometri in eccesso o in difetto rispetto a quelli previsti dal contratto è calcolato utilizzando la seguente formula con arrotondamento per eccesso o per difetto a due decimali:

$$P = \frac{0,18 \times C \times M}{km}$$

laddove s'intende:

P = valore di ogni km da conguagliare in difetto o in eccesso;

0,18 = coefficiente fisso di abbattimento pari a 0,18 (zero virgola diciotto);

C = canone contrattuale mensile di noleggio (oneri fiscali esclusi).

M = mesi di durata effettiva del contratto di noleggio

km = percorrenza chilometrica effettiva del singolo veicolo;

L'addebito o il rimborso sono applicati tenendo conto di una franchigia del $\pm 5\%$ rispetto alla percorrenza contrattuale. Nel caso di risoluzione o restituzione anticipata del veicolo i chilometri contrattuali devono essere proporzionati al periodo effettivo di utilizzo così come la franchigia.

Articolo 23 Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile per i danni cagionati nell'esecuzione del contratto alla Città Metropolitana di Genova e a terzi, ivi compresi quelli causati da dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da eventuali subappaltatori.

Articolo 24 Obblighi assicurativi dell'Appaltatore

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

Noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore i risarcimenti degli eventuali danni a terzi connessi all'esercizio del servizio, così come ogni responsabilità civile e penale. Di conseguenza, l'Appaltatore dovrà contrarre, qualora non ne sia già in possesso, apposita polizza assicurativa contro i rischi R.C.T. e R.C.O. L'Appaltatore è responsabile, nei confronti dei propri dipendenti e soci, in relazione alle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dei controlli sulle attrezzature e mezzi di prevenzione.

Allegato 1 – Suddivisione zone operative

Zona Operativa Ponente	Zona Operativa Centro	Zona Operativa Levante
Comuni	Comuni	Comuni
Arenzano	Avegno	Borzonasca
Busalla	Bargagli	Carasco
Campo Ligure	Bogliasco	Casarza Ligure
Campomorone	Camogli	Castiglione Chiavarese
Casella	Cicagna	Chiavari
Ceranesi	Davagna	Cogorno
Cogoletto	Fascia	Coreglia Ligure
Crocefieschi	Favale di Malvaro	Lavagna
Genova	Fontanigorda	Leivi
Isola del Cantone	Gorreto	Mezzanego
Masone	Lorsica	Moneglia
Mele	Lumarzo	Né
Mignanego	Moconesi	Rezzoaglio
Montoggio	Montebruno	San Colombano Certenoli
Ronco Scrivia	Neirone	Santa Margherita Ligure
Rossiglione	Orero	Santo Stefano d'Aveto
Sant'Olcese	Pieve Ligure	Sestri Levante
Savignone	Portofino	Zoagli
Serra Riccò	Propata	
Tiglieto	Rapallo	
Valbrevenna	Recco	
Vobbia	Rondanina	
	Rovegno	
	Sori	
	Torriglia	
	Tribogna	
	Uscio	



Allegato 2 – Modello elenco centri di servizio convenzionati

Concorrente:									
ZONA OPERATIVA Ponente									
Denominazione del centro di servizio	P.I. o Codice fiscale	Indirizzo e numero civico	Cap	Comune	meccanica	elettrauto	carrozzeria	gommista	
ZONA OPERATIVA Centro									
Denominazione del centro di servizio	P.I. o Codice fiscale	Indirizzo e numero civico	Cap	Comune	meccanica	elettrauto	carrozzeria	gommista	
ZONA OPERATIVA Levante									
Denominazione del centro di servizio	P.I. o Codice fiscale	Indirizzo e numero civico	Cap	Comune	meccanica	elettrauto	carrozzeria	gommista	

Allegato A – Scheda tecnica veicoli

Veicolo Tipo A	
SPECIFICA: <i>Categoria di veicolo: M1</i>	CAMPO MERCEOLOGICO: <i>Autovettura a trazione integrale</i>
Caratteristiche Tecniche	
Cilindrata	Non inferiore a 1.100 cm ³
Potenza massima	Non inferiore a 60 kW CEE
Numero Cilindri (motore termico)	Non inferiori a numero 4
Trazione	Integrale
Livello di emissione	Non inferiore ad euro 6
Numero marce	Non inferiori a numero 5
Tipo cambio	Meccanico manuale
Alimentazione	Diesel/Ibrido/benzina
Numero Porte	Non inferiori a numero 4
Numero Posti	Non inferiori a numero 4
Lunghezza vettura	Compreso tra 3.600 e 4.500 mm
Larghezza vettura escluso specchi retrovisori	Compresa tra 1.600 e 1.900 mm
Vernice	Bianco
Prestazioni e Consumi	
Velocità massima	Non inferiore a 130 km/h
Consumo di carburante ciclo misto (WLTP)	Non superiore 6,5l/100 km
Emissioni di CO2 ciclo misto (WLTP)	Non superiore a 160 g/km

Allestimenti	
Alzacristalli elettrici	Sedile guida regolabile in altezza
Chiusura centralizzata	Sedile posteriore sdoppiabile
Lunotto termico	Volante regolabile in altezza
Poggiatesta anteriori	Maniglia appiglio lato passeggero
Luce vano bagagli	Tergilunotto
Accessori richiesti	
Estintore omologato	Triangolo di emergenza omologato
Tappetini moquette	Kit lampadine di ricambio
Catene da neve	Gilet retroriflettente
Sovratappeti in gomma	Sistema di rilevamento (v. art. "Sistema informativo" del Capitolato)
Cassetta pronto soccorso (kit minimo di legge)	